

ARCAT
“ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI”
(METODO HUDOLIN)

STATUTO

Art. 1 - Definizione e Sede

L'ACAT, Associazione dei Club Alcolologici Territoriali (Metodo HUDOLIN), d'ora in avanti chiamata “Associazione” è un' associazione di volontariato, a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico costituita ai sensi della legge 266/91 e delle leggi regionali

L'Associazione ha sede legale a.....

I cambiamenti di sede, quando dovuti a cause non dipendenti dall'Associazione, potranno aver luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3- Identità e livelli organizzativi dei Club Alcolologici Territoriali (metodo Hudolin)

L'associazione esiste per essere al servizio dei Club Alcolologici Territoriali.
I **Club Alcolologici Territoriali** sono comunità multifamigliari costituite da famiglie con problemi alcol-correlati e complessi (alcol associato al consumo di sostanze illegali, psicofarmaci, problemi psichiatrici, ecc.) e da un Servitore Insegnante.

A livello territoriale i CAT si organizzano nei seguenti livelli associativi:

ACAT: Associazione locale dei Club Alcolologici Territoriali.

APCAT: Associazione Provinciale dei Club Alcolologici Territoriali (laddove se ne ravvisi la necessità).

ARCAT: Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali.

Tramite l'ARCAT, i Club aderiscono a livello nazionale all'**AICAT** (Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali).

Art. 4 Solidarietà

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, non ha fini di lucro e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità

delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai soci i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione coopera in ambito regionale ed nazionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin.

Art. 5 - Finalità specifiche

L'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche:

- Promuovere e sostenere attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcolcorrelati e complessi.
- Promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi Soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale e comunitaria e della solidarietà sociale, sostenendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti.
- Attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario regionale.
- Migliorare la qualità della vita delle comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio regionale.
- Curare il coordinamento ed la pertinenza scientifica dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti etc...

Art. 6 - Compiti

Sono compiti dell'Associazione:

- Mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni che a livello regionale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute in campo alcolologico.
- Fungere da punto d'incontro, collaborazione e confronto tra le diverse Associazioni dei Club Alcolologici Territoriali (metodo HUDOLIN) che nell'ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale.
- Garantire l'armonizzazione dei programmi ad ogni livello affinché si realizzi l'Approccio Ecologico Sociale in modo analogo su tutto il territorio regionale.
- Promuovere e sostenere progetti di cooperazione internazionale con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.

Art. 7- Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono chieder di essere soci le persone fisiche che:

- Siano riconosciute come membri che frequentano con continuità i Club Alcologici Territoriali, sia come famigliari che come Servitori Insegnanti.
- Condividano esplicitamente le finalità dell'organizzazione, mosse da spirito di solidarietà
- Sostengano regolarmente le attività dei Club del loro territorio, adempiendo agli obblighi relativi

L' ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

I soci devono svolgere la propria attività al servizio dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci contribuiscono al sostegno economico dell'Associazione versando le quote associative, come stabilito dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Esclusione

E' motivo di esclusione il venir meno delle precondizioni di rispetto della legge nazionale 266/1991 e delle leggi regionali di competenza territoriale.

Il Socio che contravviene alle finalità dallo statuto, può essere escluso all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio organo direttivo.

I soci possono in qualsiasi momento comunicare la loro volontà di recedere dall'Associazione.

Art.9 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche elettive ed associative negli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell'ARCAT.

Art. 10 Assemblea Generale

- **Composizione**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

- L'Assemblea Generale ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell'Associazione, in particolare si citano:
- il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo,
- il bilancio preventivo
- il bilancio consuntivo
- il regolamento interno
- le richieste di modifica dello statuto
- le liberalità ed i contributi dei Soci
- quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le convocazioni delle riunioni sono effettuate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci via posta, fax, mail (PEC) o a mano.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 11- Consiglio Direttivo (C.D.)

- **Composizione**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove (dipende dalle regione - a discrezione purchè numero dispari) membri

Il presidente e i consiglieri vengono eletti dall'Assemblea generale con la maggioranza degli aventi diritto e restano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte

Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di 2/3 dei componenti in prima convocazione e la maggioranza in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta recapitata via posta, a mano, fax o mail (PEC).

• **Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Eseguire le volontà dell'Assemblea
2. Predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo annuale
3. Provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione
4. Proporre le modifiche dello Statuto
5. Proporre all'Assemblea Generale la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
6. Stabilire di concerto con il Presidente la data di convocazione dell'Assemblea Generale

Il Consiglio direttivo può nominare:

il segretario

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblee e del Consiglio Direttivo.

il tesoriere:

- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

• **Presidente**

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

Convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.

Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Propone alla ratifica del direttivo la nomina del Vice Presidente.

La carica suddetta è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nelle Associazioni soci.

- **Vice Presidente**

E' proposto dal Presidente e la sua nomina è ratificata dal C.D., dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.

In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 Il Collegio dei Revisori dei conti

- **Costituzione e compiti**

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale. I membri possono essere eletti anche tra i non Soci e devono essere esperti in materia contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esso esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico del bilancio e dei documenti contabili dell'Associazione.

Redige la relazione da presentare all'Assemblea Generale unitamente al conto consuntivo.

La carica dei Revisori dei Conti dura quattro anni ed è incompatibile con ogni altra carica sociale. I Revisori dei Conti possono essere rieletti.

Art. 14 - Mezzi Economici

Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:

- quote dei soci
- finanziamenti di Enti pubblici e privati,
- donazioni private,
- lasciti testamentari, con beneficio di inventario,
- ogni altro tipo di entrata ai sensi della Legge 266/91.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 maggio all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16- Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o dei soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci.

Art. 17 - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 18- Regolamento

Il regolamento, deliberato dall'Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 19 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si osservano le norme di legge, ivi compresa la legge 675/96, come pure sono da considerare nulle quelle norme contenute nel presente Statuto che fossero in contrasto con le disposizioni di legge.

Si richiede la registrazione ai sensi della legge 266/91